

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 670)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI, ANGELILLI, MOLINARI, MILITERNI, BATTISTA, ZANNINI, MENGHI, MONETI, PIASENTI, CONTI, ZOTTA, BALDINI, CARELLI, FERRARI e DESANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1959

Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — La *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio u.s. ha pubblicato la legge 1° luglio 1959, n. 458, sulle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

Considerato che tra la data di entrata in vigore di detta legge ed i termini in essa previsti corre un lasso di tempo di pochi giorni, che non consente materialmente di raggiungere quei risultati di applicazione che giustificano il provvedimento, si è pensato di proporre una adeguata proroga.

Per il medesimo intento di assicurare una piena funzionalità al provvedimento, in relazione alla reale situazione del mercato vinicolo, si ritiene di autorizzare il Ministro dell'agricoltura ad un opportuno adeguamento del prezzo di acquisto del vino destinato alla distillazione, fino ad un minimo di lire 370 per ettogrado, franco cantina.

Le ragioni che hanno indotto a formulare il presente disegno di legge forniscono motivo per raccomandarne, agli Onorevoli Colleghi, la immediata discussione ed approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'articolo 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.